

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2012, n. 33-4150

Nuova disciplina dei corsi di formazione professionale per Agente e Rappresentante di Commercio. Revoca DD.G.R. n. 45-1095 del 16.10.2000, n. 89-3806 del 6.08.2001 e n. 10-2289 del 6.03.2006.

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Premesso che:

i corsi di formazione per “Agenti e Rappresentanti di Commercio” sono disciplinati a livello nazionale dalla legge 3 maggio 1985, n. 204 e dal D.M. di attuazione, 21 agosto 1985, che individua all’art. 3 contenuti e durata minimi degli stessi;

la Regione ha provveduto con propri atti a regolamentare, in applicazione della norma, i contenuti e la durata nonché i criteri per il riconoscimento dei medesimi, in particolare con la deliberazione del Consiglio Regionale D.C.R. 408 - C.R. 3453 del 12 marzo 1987, recante il piano di studi e con la D.G.R. 89-3806 del 6 agosto 2001 recante indicazioni su esami finali e attestazioni;

il citato D.M. 21 agosto 1985, all’art. 3 individua nella Regione l’autorità competente a prevedere anche eventuali oneri d’iscrizione per gli utenti e che questi sono stati aggiornati con atti amministrativi, il più recente dei quali risale alla DGR 10-2289 del 23/3/2006, che fissava la quota a euro 298,00 compreso il testo didattico, escluso il diritto camerale;

considerato che:

I rapidi mutamenti delle realtà economiche e produttive della Regione nonché l’internazionalizzazione dei mercati, ha reso di fatto non del tutto attuale la normativa regionale in materia, sia relativa ai contenuti e durata dei corsi che alle quote d’iscrizione agli stessi;

le associazioni di categoria hanno sollecitato codesta Regione al fine di procedere ad un aggiornamento dei criteri di organizzazione e delle modalità di svolgimento dei corsi suddetti;

valutato che:

ancora non esisteva nel repertorio dei profili professionali regionali, uno standard di riferimento per la formazione dell’ “Agente e Rappresentante di Commercio” né un percorso formativo standard e che in seguito alle recenti evoluzioni del sistema della formazione professionale, anche i corsi presentati per il riconoscimento provinciale devono essere progettati per competenze;

visto che:

al fine di realizzare gli approfondimenti necessari a colmare tali lacune e aggiornare le disposizioni regionali in merito a questa formazione è stato creato un gruppo di lavoro interdirezionale tra la Direzione regionale Attività produttive e la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, integrato con rappresentanti delle categorie portatrici di interesse;

preso atto che:

detto gruppo ha prodotto in modo condiviso sia il profilo standard che il percorso standard dell' "Agente e Rappresentante di Commercio";

ritenuto necessario:

approvare, il percorso standard "Agente e Rappresentante di commercio" della durata di 94 ore (di cui 4 per l'esame), variandone i contenuti e il numero di ore precedentemente fissato a 84 (di cui 4 per l'esame) dalle normative regionali citate, nel rispetto degli standard minimi indicati dal decreto ministeriale;

non definire una quota di iscrizione a carico degli utenti, in considerazione dalle recenti innovazioni del sistema informativo regionale "sistema piemonte" che garantiscono una maggiore trasparenza delle quote d'iscrizione richieste dai soggetti erogatori dei corsi e in coerenza con la maggior parte dei corsi di formazione di accesso a professioni regolamentate, le quali non prevedono tale quota;

rendere possibile la realizzazione di tali corsi oltre che attraverso il consueto canale del riconoscimento provinciale, anche attraverso le altre direttive finanziate dalla Direzione Istruzione Formazione professionale e Lavoro;

revocare le, D.G.R. 45-1095 del 16 ottobre 2000, D.G.R. 89-3806 del 6 agosto 2001 e la D.G.R. 10-2289 del 6 marzo 2006 in materia e unificare l'intera disciplina dei corsi in oggetto in un unico atto, allegato e parte integrante della presente deliberazione, che sostituisce ogni previgente normativa regionale di tale professione;

demandare alla Direzione Istruzione Formazione professionale e Lavoro e alla Direzione Attività Produttive ad adottare tutti gli atti che si renderanno necessari per assicurare omogeneità sul territorio, coerentemente con la disciplina degli Standard Formativi, ai sensi della D.G.R. 152-3672 del 2/8/2006 e s.m.i. e con la normativa di settore;

Tutto ciò premesso.

Visti:

la L. 204/1985;

il D.M. 21 agosto 1985, art. 3;

la L.R. 63/1995 e s.m.i.;

la D.G.R. 29-3181 del 19 giugno 2006;

la D.G.R. 152-3672 del 2 agosto 2006;

la D.G.R. 31-2441 del 27 luglio 2011.

La Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare l'allegato alla presente, recante la nuova disciplina dei corsi di formazione professionale per agente e rappresentante di commercio, come parte integrante della stessa;
- di non definire, per le motivazioni indicate in premessa, alcuna quota a carico degli utenti;
- di revocare la D.G.R. 45-1095 del 16 ottobre 2000, la D.G.R. 89-3806 del 6 agosto 2001 e la D.G.R. 10-2289 del 6 marzo 2006;

- di dare atto che le indicazioni di cui all'allegato sostituiscono ogni previgente disciplina regionale in materia.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art 61 dello Statuto e dell'art 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato



*Direzione Istruzione,
Formazione Professionale e lavoro
Settore Standard formativi, Qualità
ed Orientamento professionale*

*Direzione Attività Produttive
Settore Sviluppo ed Incentivazione
del Commercio*

**NUOVA DISCIPLINA DEI CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER
“AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO”**

INDICE

- 1. Normativa di riferimento**
- 2. Profilo professionale standard**
- 3. Percorso standard**
- 4. Procedure per la gestione dei corsi**

Competenze regionali

Competenze provinciali

Competenze della C.C.I.A.A

Soggetti formatori

- 5. Commissione d'esame (l.r. 22/09, art 59)**

Nomina, composizione, funzionamento e compensi

Spese di funzionamento

- 6. Esame finale**

Ammissione all'esame

Questionari d'esame

Prova scritta

Prova orale

Compilazione attestati

- 7. Disposizioni transitorie**

1. Normativa di riferimento

Il presente allegato ha come obiettivo l'unificazione, il riordino e l'aggiornamento delle indicazioni che dagli anni '90 sono state fornite dalla Regione Piemonte inerenti la formazione professionale dell'agente e rappresentante di commercio.

In considerazione dell'evoluzione dei mercati mondiali, della crescente internazionalizzazione delle imprese e delle esigenze espresse dagli operatori sul territorio, il settore Standard formativi Qualità e Orientamento professionale e il settore Sviluppo e Incentivazione del Commercio della Regione Piemonte, sentiti i rappresentanti di categoria e la Camera di Commercio, hanno definito il profilo professionale e il percorso formativo standard, che ancora non erano presenti nel repertorio regionale.

Nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di professioni ed in particolare della legge n. 204 del 3 maggio 1985 e del successivo decreto di attuazione, D.M. 21 agosto 1985, la presente disciplina sarà, dalla sua entrata in vigore, il riferimento unico regionale in materia di corsi di formazione per "agenti e rappresentanti di commercio".

Nel documento si trattano: il profilo professionale di riferimento, lo standard di percorso, le procedure per la gestione dei corsi e degli esami finali.

2. Profilo professionale standard

La Regione assicura la pubblicazione del profilo professionalizzante dell'agente e rappresentante di commercio nel proprio repertorio di standard, reso accessibile attraverso apposite piattaforme informatiche di consultazione.

La definizione del profilo, compatibile con la normativa nazionale, è la seguente: l'agente e rappresentante di commercio si inserisce tra il mercato e l'impresa che vuole vendere prodotti e/o servizi, persegue le strategie di marketing proprie dell'azienda, raccoglie ed invia informazioni provenienti dal mercato, che possono contribuire alle politiche commerciali della stessa. Possiede tecniche di comunicazione e negoziazione che facilitano il rapporto con il cliente, dalla gestione dell'ordine alla eventuale riscossione del credito/assistenza post-vendita. L'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate. L'esercizio della professione è subordinato al rispetto di quanto previsto nella legge numero 204/85 e s.m.i. e all'iscrizione presso la Camera di Commercio.

3. Percorso standard

Il percorso formativo standard è di 94 ore, 90 delle quali sono da dedicarsi alla formazione e 4 da intendersi per l'esame finale.

E' suddiviso in due Unità Formative:

- a. Marketing e Tecniche di Vendita (42 ore)
- b. Normativa e gestione economico-amministrativa (48 ore)

I contenuti specifici del percorso sono individuati nel repertorio dei percorsi standard, reso pubblico attraverso le apposite piattaforme informatiche regionali.

Tali contenuti si rifanno a quanto espressamente indicato nel DM 21 agosto 1985, art. 3: "i corsi devono avere un piano di studio comprendente obbligatoriamente le seguenti materie: nozioni di diritto commerciale; disciplina legislativa e contrattuale dell'attività di agente e rappresentante; nozioni di legislazione tributaria; organizzazione e tecniche di vendita; tutela previdenziale ed assistenziale degli agenti e rappresentanti di commercio".

4. Procedure per la gestione dei corsi

4.1 Competenze regionali (art. 8, l.r. 63/95)

Il Settore Standard formativi, Qualità e Orientamento professionale e il Settore Sviluppo e Incentivazione del Commercio, hanno competenza sia nella definizione degli standard formativi relativi ai livelli professionali da raggiungere al termine dei corsi sia sulle Certificazioni finali.

4.2 Competenze provinciali (artt. 9, 10, 14, l.r. 63/95)

La Provincia territorialmente competente per il riconoscimento dei corsi è il riferimento amministrativo ed organizzativo delle prove finali e del rilascio delle certificazioni. Ad essa vanno richiesti il riconoscimento provinciale, l'istituzione delle Commissioni d'esame e il rilascio degli attestati di idoneità validi per l'iscrizione presso le Camere di Commercio, secondo la disciplina prevista dal sistema della formazione professionale.

I corsi in oggetto possono essere finanziati attraverso le direttive regionali.

4.3 Competenze della C.C.I.A.A

Le Camere di Commercio sono identificate come sedi operative di svolgimento delle prove finali di idoneità.

4.4 Soggetti formatori

Le agenzie formative e le Camere di Commercio accreditate dalla Regione Piemonte sono gestori dei corsi.

5. Commissione d'esame (d.g.r. n. 31-2441 del 27 luglio 2011)

5.1 Nomina, composizione, funzionamento e compensi

Con d.g.r. n. 31-2441 del 27 luglio 2011, la Regione Piemonte, in attuazione della l.r. 63/95, art. 24, ha introdotto la "Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici", nel cui ambito rientrano tutte le commissioni che erano composte ai sensi dell'art 14 della l. 845/78 e dell'art 24 della l.r. 63/95.

La commissione d'esame per gli agenti e rappresentanti di commercio, risulta revisionata dall'applicazione della nuova disciplina salvo gli aspetti di seguito definiti.

La commissione è nominata dalla Provincia territorialmente competente ed è così composta:

- ✓ Presidente (un dirigente o un funzionario della competente CCIAA, da questa designato).
- ✓ Docente di scuola secondaria di secondo grado di diritto, designato dalla CCIAA competente.
- ✓ Docente di scuola secondaria di secondo grado di diritto commerciale o tecnica commerciale, designato dalla CCIAA competente.

La commissione esaminatrice è supportata nei lavori da un rappresentante dell'istituto che ha organizzato il relativo corso che svolge funzioni di segretario. La commissione d'esame è legalmente costituita con la presenza di tutti e tre i suoi componenti.

Non possono far parte della commissione d'esame in qualità di esaminatori coloro che siano anche docenti presso enti erogatori dei corsi abilitanti.

Per le modalità di richiesta della commissione, funzionamento e i compensi, si rimanda alla d.g.r. n. 31-2441 del 27 luglio 2011, Allegato 1 e alla normativa regionale di dettaglio.

Gli enti gestori, almeno 5 giorni prima dell'inizio dei corsi, fissano in accordo con la sede operativa dell'esame, la data di espletamento delle prove finali da individuarsi entro 10 giorni successivi alla data di fine corso.

5.2 Spese di funzionamento

L'ente gestore presenta a nome dei candidati, il versamento del previsto diritto di segreteria camerale per la copertura delle spese di funzionamento della Commissione, allegato alla domanda d'esame.

6. Esame finale

6.1 Ammissione all'esame

Gli allievi che abbiano frequentato almeno i 2/3 delle ore di formazione previste per il corso, vengono ammessi alle prove d'esame per il rilascio dell'attestato di idoneità.

6.2 Questionari d'esame

I questionari sono aggiornati periodicamente da una commissione tecnica composta dagli enti pubblici interessati (Regione, Provincia, Camera di Commercio) e un rappresentante per ognuna delle associazioni di categoria più rappresentative. La commissione è convocata dalla Direzione regionale competente in relazione alle esigenze di aggiornamento.

6.3 Prova scritta

Il questionario è di 40 domande a risposta chiusa. La prova scritta non è pubblica.

Alla prova orale vengono ammessi tutti i candidati che nella prova scritta abbiano ottenuto un punteggio di almeno 60/100, per un massimo di 10 risposte errate.

6.4 Prova orale

La prova orale è pubblica, fermo restando la capacità ricettiva dei locali.

Al candidato devono essere fornite informazioni circa l'esito della prova scritta.

Sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 60/100 sia nella prova scritta sia nella prova orale.

Ai candidati che risultino non idonei alla prova finale d'esame è assegnata una sola volta la possibilità di riammissione ad una successiva sessione d'esame, entro un anno dalla data del primo esame, con le modalità previste dalla normativa regionale.

E' facoltà del candidato chiedere di frequentare nuovamente fino al 30% delle ore previste dal percorso standard, senza ulteriori oneri.

6.5 Compilazione attestati

La compilazione degli attestati di idoneità per gli allievi che hanno superato la prova d'esame finale è a cura degli enti gestori, che devono presentare la documentazione debitamente compilata, alla Provincia territorialmente competente.

Gli attestati di idoneità devono essere conformi ai modelli regionali. La compilazione dovrà avvenire mediante sistema informativo regionale.

Il rilascio degli attestati di idoneità spetta esclusivamente all'ufficio provinciale competente.

Il ritiro presso la Provincia e la distribuzione degli attestati è a cura dell'ente gestore.

7. Disposizioni transitorie

Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano alla data di pubblicazione della deliberazione sul B.U.R.

I percorsi formativi già approvati prima di tale data non dovranno essere modificati nei contenuti e nel monte ore. In ogni caso anche tali ultimi percorsi si dovranno adeguare alle disposizioni di cui al presente atto relative alla commissione d'esame e allo svolgimento delle prove.